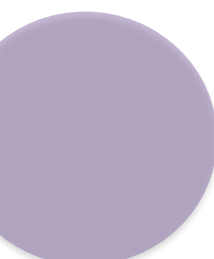


**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

10-14 LUGLIO
FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA NORMATIVA	3
LA PRASSI	4



LA NORMATIVA

Conversione in legge del D.L. 51/2023

Il DL 51/2023 – *cd. Decreto Governance P.A.* è stato convertito nella legge 87/2023. Tra le disposizioni di interesse: la proroga al 1° luglio 2024 del regime di esenzione IVA per le prestazioni rese dagli Enti associativi verso i propri associati; la proroga dei termini della definizione agevolata relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; la proroga al 20 luglio senza maggiorazioni, per i versamenti di imposte dirette, IVA ed IRAP per i soggetti ISA.

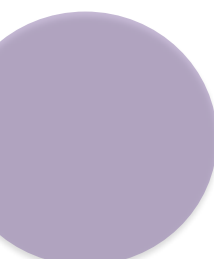
Occorre evidenziare che la proroga **dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024** dell'entrata in vigore dell'esenzione IVA per alcune prestazioni di servizi rese dagli enti associativi, riguarda anche le associazioni del sistema Ance, che ad oggi sono escluse da IVA.

Tra le operazioni interessate dalla modifica del regime impositivo, sono annoverate le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

In virtù della modifica al regime IVA, con effetto dal 1° luglio 2024, le suddette operazioni passeranno **dall'attuale regime di esclusione a quello di esenzione da IVA**, con rilevanti effetti in termini di adempimenti ai fini IVA.

Infatti, le operazioni esenti concorrono a formare il volume d'affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali, ad esempio, l'apertura della partita IVA, la fatturazione e la registrazione dell'operazione.

Resta comunque ferma la possibilità di richiedere la disapplicazione degli adempimenti, ai sensi dell'**art.36-bis del DPR 633/1972**, qualora l'Associazione, unitamente all'attività istituzionale (che rimane comunque esclusa da IVA), svolga solo operazioni attratte dal nuovo regime di esenzione.



LA PRASSI

RISPOSTA N. 372/2023 – ROTTAMAZIONE “QUATER” E COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE”

In merito alla definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, di cui all'art.1, commi da 231 a 252, della legge 197/2022 (c.d. rottamazione quater), un contribuente interroga l'Amministrazione finanziaria per sapere se sia possibile effettuare una compensazione orizzontale di tali debiti con il proprio credito IVA.

Al quesito l'Ade, richiamando la prassi sulla cd. “Rottamazione-ter”¹ risponde negativamente chiarendo che per il valido perfezionamento della definizione della nuova rottamazione disciplinata dalla legge di Bilancio 2023, il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità indicate dal comma 242 della medesima legge, le quali non contemplano il versamento e la compensazione tramite Modello F24 di cui all'art. 17 del Dlgs.241/1997.

Pertanto, il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
- b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione

Si ricorda che il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, o in massimo di 18 rate, di cui la 1° e la 2° di importo pari al 10 % delle somme dovute, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

RISPOSTA N. 377/2023 - SUPERBONUS E VERIFICA DELLA CONDIZIONE "ABITAZIONE PRINCIPALE" DI UN'UNIFAMILIARE OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

AmMESSO il Superbonus al 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, per la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione di una unifamiliare, anche se l'immobile oggetto degli interventi agevolabili sarà adibito ad abitazione principale solo al termine degli interventi agevolati.

¹ CM 25/2020, paragrafo 3.1.1

Questa la risposta resa dall'Agenzia delle entrate al proprietario di una unità immobiliare, accatastata in categoria A/3 e in stato fatiscente, che intende effettuare su di essa interventi di demolizione e ricostruzione fruendo del Superbonus al 90% e trasferirvi la residenza solo al termine dei lavori.

L'Agenzia richiama le modifiche apportate alla disciplina del Superbonus dall'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3), del DL 176/2022 (cd. *Aiuti quater*) ai sensi del quale è stato stabilito che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, il Superbonus spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un "reddito di riferimento", determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'art. 119, non superiore a 15.000 euro.

In merito al requisito della destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale, in linea con i chiarimenti della 13/E/2023, l'Agenzia ricorda che occorre far riferimento alla definizione di cui al comma 3-bis dell'art. 10 del DPR 917/198, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente».

Nel caso di specie il contribuente si trova in tutte le condizioni richieste dalla norma per poter accedere alla detrazione del 90%, salvo l'aver stabilito la propria dimora abituale nell'immobile di proprietà, per via dello stato di "inagibilità" in cui esso versa.

A questo proposito l'Ade richiamando nuovamente i chiarimenti della CM 13/E/2023, ammette l'istante al Superbonus ricordando che, *qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.*